FAC-SIMILE ORDINANZA DI ABBATTIMENTO PREVENTIVO A SEGUITO DI RISCHIO DI DIFFUSIONE DA FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI MISURE RESTRITTIVE, DI BIOSICUREZZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE ANIMALI.
Il Direttore,
Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto il D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 27, finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
Vista la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;
Visto il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
Visto il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in particolare l'articolo 18;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2;
Considerata la conferma in data di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo nell'azienda situata nel comune di
Considerato che gli art. 17 e 18 del Regolamento (UE) 2020/687 prevedono l'individuazione di stabilimenti epidemiologicamente connessi e altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto e le misure da applicare in detti stabilimenti;
Visto il dispositivo di questo Dipartimento n * avente oggetto:;
•

(*) Inserire: dispositivo di conferma di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del focolaio confermato;

Tenuto conto delle risultanze epidemiologiche evidenziate dal Centro di Referenza per l'Influenza Aviaria e delle indicazioni ricevute dalla Regione
;
DISPONE
L'applicazione delle misure previste all'art. 22, comma 2 del Reg. UE 2020/687 al fine di prevenire la diffusione della malattia nell'allevamento della ditta sito in
 a. l'immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda (n di giorni di età) e la distruzione delle carcasse dei volatili morti e abbattuti; b. la distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati come mangime, lettiere e uova (n); c. lo smaltimento dovrà avvenire sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati ai sensi del Reg (CE) 1069/09;
Le operazioni di spopolamento dovranno avvenire sotto stretta vigilanza ufficiale: in particolare, il personale del
Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e devono essere concordate con il Servizio Veterinario del
Viene inviata copia del presente provvedimento al Comune di appartenenza.
II Direttore

1.

2.

3.